Giurisprudenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 23776 Anno 2015
Presidente: PICCININNI CARLO
Relatore: TRICOMI LAURA
Data pubblicazione: 20/11/2015

**SENTENZA**

sul ricorso 9290-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

***- ricorrente -***

***contro***

2015

3173

GHISLETTI ADRIANA, AITIS LAURA, AITIS MARCO ANTONIO, LABORALL DI AITIS MARCO ANTONIO & C. SNC, elettivamente domiciliati in ROMA CIRC.NE GIANICOLENSE 354, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO SYLOS CALO', che li rappresenta e difende unitamente

dirittobancario.it

Giurisprudenza

all'avvocato CARMINE (MINO) SIRACUSA giusta delega a margine;

***- controricorrenti -***

***nonchè contro***

AITIS ELENA FRANCESCA MARIA;

***- intimata -***

avverso la sentenza n. 20/2009 della COMM.TRIB.REG. di MILANO, depositata il 18/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/10/2015 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI;

udito per il ricorrente l'Avvocato MELONCELLI che si riporta e insiste nell'accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LUIGI CUOMO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

dirittobancario.it

Giurisprudenza



RITENUTO IN FATTO

1. La società Laborall SNC ed i soci Aitis Marco Antonio, Ghisletti Adriana, Aitis Elena e Aitis Laura avevano impugnato le cartelle esattoriali scaturite dai ruoli emessi dall'Ufficio delle entrate di Abbiategrasso, che a seguito di pvc redatto il 07.07.01 da propri funzionari, aveva notificato l'avviso di accertamento n. R2C02AC00001 con il quale aveva accertato, ai sensi dell'art.40 del DPR n.600/1973 per l'anno 1998, un maggior reddito di impresa e costi non riconosciuti. Il maggior reddito era stato imputato anche ai soci per quota.

Secondo i ricorrenti la posizione fiscale era già stata chiarita a seguito della presentazione, in data 03.05.05, dell'istanza di accertamento per adesione ex art.6 del DLGS n.215/1203.997 e della successiva istruttoria.

Il ricorso era accolto in primo grado con la sentenza n. 40/18/07 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, confermata in secondo grado con la sentenza n. 20/43/09 della Commissione Tributaria Regionale lombarda, depositata il 18.02.09 e non notificata.

2. Il secondo giudice affermava che con il processo verbale di contraddittorio sottoscritto dalle parti in data 05.09.05, a seguito del procedimento amministrativo instaurato con l'istanza di adesione, era stato concordato l'annullamento del maggior reddito di lire 37.000.000, contestato alla società ed ai soci, per cui l'avviso di accertamento doveva ritenersi infondato, quanto meno nella parte riguardante il maggior reddito e avrebbe dovuto essere annullato dalla stessa amministrazione in autotutela. Di conseguenza il giudice di appello annullava *in toto* le cartelle di pagamento impugnate, ritenendole scaturite da un avviso di accertamento divenuto, sia pure in parte, infondato.

3. Propone ricorso per cassazione la Agenzia delle entrate su cinque motivi. Resistono con controricorso gli intimati società Laborall SNC ed i soci Aitis Marco Antonio, Ghisletti Adriana e Aitis Laura.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1. Preliminarmente va esaminata e respinta l'eccezione di tardività della notifica del ricorso per cassazione, sollevata dai controricorrenti.

1.2. Osserva la Corte che la notifica del ricorso per cassazione, essendo stata depositata la sentenza impugnata il 17.02.2009, andava eseguita entro il 06.04.2010, giacchè la data ultima del 05.04.2010 cadeva nella festività del lunedì in albis. Dalla accettazione delle raccomandate consegnate all'ufficiale giudiziario per la notifica a mezzo del servizio postale, risulta che la consegna venne effettuata il 06.04.2010, e quindi tempestivamente, e non il 07.04.2010, come sostenuto dai contro ricorrenti.

2.1 Con il primo motivo la ricorrente Agenzia denuncia la nullità della sentenza per violazione dell'art.112 cpc, e sostiene che la Commissione Regionale ha omesso di pronunciarsi circa uno specifico motivo di appello sollevato in merito alla inammissibilità dei ricorsi avversarsi, in quanto formulati tempestivamente avverso le cartelle esattoriali, ma con doglianze rivolte tardivamente ed inammissibilmente avverso l'originario avviso di accertamento. In proposito rimarca che i soci non avevano presentato alcuna istanza per l'accertamento con adesione in relazione all'avviso di



dirittobancario.it

Giurisprudenza



accertamento e che, per quella proposta dalla società, era spirato inutilmente il termine di sospensione di novanta giorni previsto dall'art.6 del DLGS n.218/1997, per cui l'accertamento era divenuto definitivo per mancata impugnazione.

2.2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, in via subordinata, la violazione e falsa applicazione dell'art.19 del DPR n.546/1992 (per evidente errore materiale è stato indicato in rubrica l'art.38 del DPR n.602/1973).

Sostiene che la impugnazione delle cartelle di pagamento per vizi sostanziali del presupposto accertamento fiscale, pur non impugnato tempestivamente in sede giurisdizionale, è inammissibile e che la Commissione Regionale ha errato ad annullare le cartelle di pagamento impugnate, motivando con la "infondatezza" del presupposto avviso di accertamento, giacché lo stesso era stato regolarmente notificato ai medesimi contribuenti e non impugnato.

2.3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.6, 7, 8 e 9 del DLGS n.218/1997. Sostiene che la Commissione ha errato nel ritenere che fosse intervenuta una conclusione della procedura tra le parti "avendo le parti concordato l'annullamento del maggior reddito di lire 37.000.000" perché la procedura era ben lungi dall'essere definita, non essendo intervenuto l'atto di adesione previsto dall'art.7 del DLGS n.218/1997 e tanto meno il versamento delle somme dovute a seguito di tale concordamento (art.8 DLGS cit.); al contrario era intervenuto, come risulta dalla stessa sentenza impugnata, solo un "processo verbale di contraddittorio" che non aveva esaurito la procedura, nell'ambito della quale erano ancora in istruttoria alcune contestazioni sulla scorta di ulteriore documentazione da produrre a cura della parte privata.

2.4. Il quarto motivo propone la medesima censura del terzo motivo sotto il profilo del vizio di insufficienza motivazionale.

2.5. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia la contraddittorietà della motivazione, laddove la CTR dopo aver riconosciuto l'esistenza di un accordo con l'Amministrazione riguardante l'annullamento di un solo rilievo dell'avviso di accertamento, aveva, contraddittoriamente, annullato le cartelle nella loro interezza.

3.1. Osserva la Corte che il principio della "ragione più liquida" impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, è in tale ottica è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre ( cfr. Cass. nn. 12002/2014, 9936/2014).

3.2. Nel caso in esame risulta prioritario l'esame del terzo motivo, che risulta fondato e va accolto.

3.3. Invero la CTR non ha fatto corretta applicazione della disciplina dettata in tema di accertamento con adesione, sotto molteplici aspetti.



dirittobancario.it

Giurisprudenza



3.4. Innanzi tutto va considerato che la presentazione da parte del contribuente dell'istanza di accertamento con adesione comporta solo la sospensione per giorni novanta del termine per l'impugnazione dell'accertamento dalla data di presentazione dell'istanza, senza che tale sospensione sia collegata alla effettiva conclusione della procedura nel termine, (art.6, comma 3, DLGS n.218/1997); quindi va ricordato l'accordo di definizione, ove raggiunto, va formalizzato mediante la redazione di un duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal capo dell'ufficio o da un suo delegato (art.7, DLGS n.218/1997) e che il contribuente deve provvedere a versare le somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione entro venti giorni dalla redazione dell'atto di cui sopra (art.8, DLGS citato). Inoltre, per espressa previsione normativa (art.6, comma 4, ultima parte DLGS cit.) l'avviso di accertamento perde efficacia solo all'atto del perfezionamento della definizione, espressamente conseguente al versamento delle somme dovute (art.9, DLGS cit.).

3.5. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, in tema di accertamento con adesione, la presentazione di istanza di definizione da parte del contribuente, ai sensi dell'art. 6 del DLGS n. 218/1997, non comporta l'inefficacia dell'avviso di accertamento, ma solo la sospensione del termine di impugnazione per un periodo di 90 giorni, decorsi i quali, senza che sia stata perfezionata la definizione consensuale, quest'ultimo, in assenza di tempestiva impugnazione, diviene definitivo (cfr. Cass. n. 28051/2009); inoltre, a norma degli artt. 6 e 9 del DLGS n.218/1997, soltanto all'atto del perfezionamento della definizione l'avviso perde efficacia (cfr. Cass. n. 3368/2012).

3.6. Nel caso in esame, come si evince dalla stessa sentenza, il perfezionamento non si era verificato in quanto dal verbale in contraddittorio era emerso che le parti avevano raggiunto solo una intesa preliminare circa l'annullamento del recupero a tassazione di maggiori ricavi per lire 37.000.000 e che la società aveva accettato la mancata deduzione di costi per lire 22.759.600, mentre l'Ufficio aveva richiesto ulteriore documentazione circa le fatture ritenute dalla società esenti da Iva, all'esito della cui produzione la procedura non aveva avuto ulteriori sviluppi: non vi era stata infatti la sottoscrizione dell'accordo di definizione e nemmeno alcun versamento.

3.7. Tali circostanze rendono palese il mancato perfezionamento della procedura di definizione e, quindi, la perdurante validità degli avvisi di accertamento non impugnati, contrariamente a quanto sostenuto erroneamente dalla Commissione Regionale, secondo la quale l'accertamento era diventato "sia pure in parte, infondato" per cui le cartelle emesse nei confronti della società e dei soci andavano annullate (fol. 4 della sent. imp.): la procedura dell'accertamento con adesione non prevede infatti la possibilità di una definizione dell'accertamento, al di fuori delle modalità normativamente previste, che nel caso in esame non ricorrevano.

3.8. La Commissione Regionale non ha fatto corretta applicazione dei principi prima ricordati e la sentenza va emendata.

4. L'esame dei motivi primo, secondo, quarto e quinto è assorbito dall'accoglimento del terzo motivo.

5.1. In conclusione il ricorso va accolto sul terzo motivo, assorbiti gli altri. La sentenza va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dei ricorsi originariamente proposti.



dirittobancario.it

Giurisprudenza



5.2. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e le spese per le fasi di merito si compensano.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione,

- accoglie il ricorso sul terzo motivo, assorbiti gli altri;

- cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta i ricorsi originariamente proposti;

- condanna i controricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida a favore dell'Agenzia delle entrate nel compenso di €.6.500,00, oltre spese prenotate a debito, e compensa le spese di giudizio delle fasi di merito.

Così deciso in Roma, camera di consiglio del 27 ottobre 2015.

dirittobancario.it